



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 29

TUTELARE IL RISPETTO DELLA RAPPRESENTANZA TERRITORIALE NELLA CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO E NEL COMITATO DI GESTIONE (CO.GE.)

presentata il 9 settembre 2015 dal Consigliere Finozzi

Premesso che nell'ambito delle norme finalizzate al riconoscimento e alla promozione delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, la Regione del Veneto ha previsto l'istituzione, all'art. 7, della "Conferenza Regionale del Volontariato" (comma 1), formata dai responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province e da un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento (comma 2).

Visto che ai sensi del comma 3 del suindicato art. 7 della L.R. 40/1993, spetta al Presidente della Giunta regionale nominare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno alla Conferenza regionale entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, sulla base dei nominativi comunicati dalle organizzazioni di volontariato, di cui al comma 2.

Considerato che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e dall'art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997 relativo a "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni", presso ogni regione è istituito un fondo speciale amministrato da un comitato di gestione;
- in base a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/1993 il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 266/1991 istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione (comma 2) e che nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato, il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del

volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato (comma 3);

- in base a quanto previsto dall'articolo 14 quater della L.R. 40/1993, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato.

Preso atto delle recenti vicende che hanno portato al commissariamento del Centro di Servizi per il volontariato della Provincia di Vicenza arrecando grave danno al mondo del volontariato vicentino, che ha più volte rappresentato preoccupazione per il futuro di un modello di rete del volontariato costruito negli ultimi sei anni e indignazione nel ritenere il giudizio sia viziato dalla non conoscenza dell'Ente gestore della realtà berica.

Il sottoscritto consigliere

interroga la Giunta regionale

per sapere se intende prendere provvedimenti atti a tutelare il rispetto della rappresentanza territoriale in particolare per quanto attiene le nomine in conferenza regionale del volontariato e comitato di gestione (Co.Ge.).
